

Nomina degli incaricati, presso le scuole provinciali per l'infanzia, di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di procedere all'accertamento, alla contestazione ed alla verbalizzazione delle violazioni amministrative (articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584), nonché alla individuazione degli incaricati di vigilare nelle parti comuni di ciascuna scuola.

Determinazione n. 6587 del 19/06/2026

Nomina degli incaricati, presso le scuole provinciali per l'infanzia, di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di procedere all'accertamento, alla contestazione ed alla verbalizzazione delle violazioni amministrative (articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584), nonché alla individuazione degli incaricati di vigilare nelle parti comuni di ciascuna scuola.

N. 6587 DI DATA 19 GIUGNO 2026
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA
OGGETTO:

Nomina degli incaricati, presso le scuole provinciali per l'infanzia, di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di procedere all'accertamento, alla contestazione ed alla verbalizzazione delle violazioni amministrative (articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584), nonché alla individuazione degli incaricati di vigilare nelle parti comuni di ciascuna scuola.

RIFERIMENTO : 2026-S180-00063

Pag 1 di 7

Num. prog. 1 di 7

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge 11 novembre 1975, n. 584, avente ad oggetto "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689, avente ad oggetto "Modifiche al sistema penale";
- vista la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - avente ad oggetto "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'articolo 51 contenente disposizioni in materia di tutela della salute dei non fumatori;
- vista la Legge 22 dicembre 2004, n. 13 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie", ed in particolare l'articolo 18 contenente disposizioni in materia di tutela della salute dei non fumatori nei luoghi chiusi aperti al pubblico;
- visto il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 - allegato 1 recante "Requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumo";

- vista la Direttiva P.C.M. 14 dicembre 1995 recante "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";
- visto l'Accordo del 16 dicembre 2004 recante "Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Interno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7, della L. 16 gennaio 2003, n. 3";
- vista la deliberazione giuntale n. 2713 del 31 ottobre 2002 avente ad oggetto "Legge 11 novembre 1975, n. 584. Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizi pubblici della Provincia autonoma di Trento e direttive per l'applicazione della medesima normativa da parte degli enti, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti";
- vista la deliberazione giuntale n. 487 del 7 marzo 2003 avente ad oggetto "Modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2713 di data 31 ottobre 2002, avente ad oggetto "Legge 11 novembre 1975, n. 584. Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizi pubblici della Provincia autonoma di Trento e direttive per l'applicazione della medesima normativa da parte degli enti, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti";
- vista la deliberazione giuntale n. 853 del 23 aprile 2004 avente ad oggetto "Modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2713 di data 31 ottobre 2002 (già modificata con deliberazione n. 487 di data 7 marzo 2003), avente ad oggetto: "Legge 11 novembre 1975, n.584. Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizi pubblici della Provincia autonoma di Trento e direttive per l'applicazione della medesima normativa da parte degli enti, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti";
- vista la deliberazione giuntale n. 1509 del 7 settembre 2015 avente ad oggetto "Atto organizzativo della Provincia - art. 12 bis della legge provinciale sul personale della Provincia 1997 (l.p. 3 aprile 1997, n. 7 Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento);

RIFERIMENTO : 2026-S180-00063

Pag 2 di 7

Num. prog. 2 di 7

- vista la circolare del Ministero Salute di data 17 dicembre 2004 recante ""Indicazioni interpretative e attuative per i divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori";
- vista la circolare del Ministero della Sanità di data 28 marzo 2001, n. 4 avente ad oggetto "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- vista la circolare n. 3075PA del 3 novembre 2009 recante "Attività connesse al divieto di fumare/Modifica della modulistica";
- vista la circolare n. 2807PA del 12 marzo 2008 recante "Chiarimenti in merito alle contestazioni delle violazioni del divieto di fumare di cui all'art. 18 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13, nei confronti dei minori degli anni diciotto.";
- vista la circolare dell'Assessore alle Politiche per la salute di data 27 gennaio 2005;
- vista la circolare dell'Assessore alle Politiche per la salute di data 3 gennaio 2005;
- visto l'articolo 18, comma 1, lettera f), della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie) ai sensi del quale: "In armonia con i principi posti dalla corrispondente legislazione statale è fatto divieto di fumare: (...) f) nei locali chiusi comunque aperti a utenti o al pubblico, utilizzati nell'ambito di attività e materie di competenza provinciale;"
- visto l'articolo 18, comma 2, della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie) ai sensi del quale: "E' altresì fatto divieto di fumare in tutti i luoghi aperti di pertinenza degli asili nido, delle scuole per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra struttura specificamente adibita ad ospitare soggetti di età inferiore ad anni diciotto.";
- visto l'articolo 4, comma 2, del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni in Legge n. 128 dell'8 novembre 2013, ai sensi del quale "È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i

minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.";

- visto l'articolo 8 bis, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola) ai sensi del quale: "Fermo restando il divieto di fumare previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie), è

vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nei luoghi aperti di pertinenza delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale e comunque in ogni contesto scolastico o ricreativo in presenza di alunni. Per le violazioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584

(Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico). Si osserva, a tal fine, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).";

--visto altresì il comma 3, del medesimo articolo 4 del sopra menzionato D.L. n. 104/2013, ai sensi del quale "Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni";

RIFERIMENTO : 2026-S180-00063

Pag 3 di 7

Num. prog. 3 di 7

--vista la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 527 del 27.1.2014 avente ad oggetto "Tutela della salute nelle scuole" - Attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1 e seguenti, del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni in Legge n. 128 dell'8 novembre 2013";

--preso atto che, come previsto dall'articolo 4, comma 1bis, del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013 "il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico.";

--tenuto conto della definizione di "datore di lavoro" data dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 9.4.2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ai sensi del quale è "«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo";

--tenuto altresì conto della definizione di "dirigente" data dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 9.4.2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ai sensi del quale è

"«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa";

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7657 del 27.6.1996 avente ad oggetto "Individuazione dei soggetti datori di lavoro di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, all'interno della Provincia Autonoma di Trento.", la quale ha individuato nei dirigenti generali e nei dirigenti, preposti a strutture provinciali, i soggetti datori di lavoro, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 ed infine dal vigente decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- preso atto che in virtù della deliberazione sopra richiamata il dirigente pro tempore del Servizio competente in materia di scuole provinciali per l'infanzia risulta essere il dirigente di tutte le scuole provinciali per l'infanzia nonché il datore di lavoro di tutti coloro i quali lavorano presso le suddette scuole;

- rilevata la necessità di individuare, all'interno di ciascuna scuola provinciale per l'infanzia, i dipendenti ai quali affidare l'incarico di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di procedere all'accertamento, alla contestazione ed alla verbalizzazione delle violazioni amministrative, di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, nei locali di pertinenza di ciascuna delle scuole provinciali per l'infanzia (comprese le parti comuni quali corridoi, archivi, servizi igienici ed altri RIFERIMENTO : 2026-S180-00063

Pag 4 di 7

Num. prog. 4 di 7

eventuali locali comuni di pertinenza) nei quali deve essere affisso il cartello di divieto di fumo;

- vista la nota prot. n. 0980801 di data 15 dicembre 2025, con la quale è stato chiesto a ciascun Coordinatore pedagogico, preposto ad un circolo di coordinamento a cui afferiscono le n. 104 scuole provinciali per l'infanzia, di individuare al proprio interno i dipendenti incaricati di vigilare sul rispetto del divieto di fumo per ogni scuola dell'infanzia e per il Circolo di coordinamento stesso;

- acquisite agli atti le note con le quali i Circoli di coordinamento, a cui afferiscono le n. 104 scuole provinciali per l'infanzia, hanno comunicato i nominativi dei dipendenti ai quali affidare l'incarico - irrinunciabile - di preposto alla vigilanza del divieto di fumo all'interno di ciascuna scuola, come da tabella allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- vista la nota del Servizio Polizia Amministrativa provinciale di data 13 febbraio 2017 (prot. n. 80117) dalla quale si evince che anche per le scuole provinciali per l'infanzia resta confermata la competenza dello stesso Servizio per le sanzioni pecuniarie rilevate in violazione del divieto di fumo;

--visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. recante "Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";

- viste le nuove modalità di pagamento connesse al sistema PagoPA;

- vista la conseguente necessità di aggiornare i cartelli relativi al divieto di fumo,

DETERMINA

1. di confermare, per quanto esposto in premessa, il divieto di fumare in tutti i locali chiusi delle scuole provinciali per l'infanzia, comunque aperti a utenti o al pubblico, nonché nei luoghi aperti di pertinenza delle scuole provinciali per l'infanzia riportate nell'Allegato A), della presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di confermare, per quanto esposto in premessa, il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nei luoghi aperti di pertinenza delle scuole provinciali dell'infanzia riportate nell'Allegato A);
3. di nominare i dipendenti riportati nell'Allegato A) quali incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di procedere all'accertamento, alla contestazione ed alla verbalizzazione delle violazioni amministrative, di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, nei locali chiusi ed aperti di pertinenza delle diverse scuole provinciali dell'infanzia;
4. di dotare i dipendenti riportati nell'Allegato A) del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Servizio per il personale di cui al punto 8) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2713 del 31 ottobre 2002, avente ad oggetto "Legge 11 novembre 1975, n. 584 Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizi pubblici della Provincia autonoma di Trento e direttive per l'applicazione della medesima normativa da parte degli enti, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti";
5. di dare atto che i dipendenti riportati nell'Allegato A), nello svolgimento delle funzioni di cui al presente provvedimento, sono tenuti ad attenersi alle indicazioni contenute nel RIFERIMENTO : 2026-S180-00063

Pag 5 di 7

Num. prog. 5 di 7

provvedimento della Giunta provinciale n. 2713 del 31 ottobre 2002 e s.m. avente ad oggetto "Legge 11 novembre 1975, n. 584 Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizi pubblici della Provincia autonoma di Trento e direttive per l'applicazione della medesima normativa da parte degli enti, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti";

6. di disporre che in tutti i locali di tutte le scuole provinciali per l'infanzia siano affissi i cartelli di divieto di fumo con indicazione che i nominativi degli incaricati responsabili dell'osservanza del divieto stesso sono affissi in bacheca;

7. la presente determinazione annulla e sostituisce le precedenti determinazioni.

RIFERIMENTO : 2026-S180-00063

Pag 6 di 7 LDE

Num. prog. 6 di 7

001 Allegato A) Documento riservato Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Livio Degasperì RIFERIMENTO : 2026-S180-00063

Pag 7 di 7

Num. prog. 7 di 7